

N. R.E. 2021/49 sub 2

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Luigi Pagliuca	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice rel.

nel procedimento di reclamo *ex art.* 624 e 669-*terdecies* c.p.c., iscritto al n. R.E. 49/2021 sub 2), avverso l'ordinanza in data 12.1.2023 di sospensione della procedura esecutiva immobiliare, promosso da:

[REDACTED] S.r.l. (P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, **tramite la mandataria [REDACTED] S.p.A.** (già **[REDACTED] S.p.A.**), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via **[REDACTED]**

- reclamante -

con la costituzione di

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mercatali

- debitrice esecutata -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] NPL [REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza in data 12 gennaio 2023 (comunicata il giorno seguente) con cui il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso il processo esecutivo fino al 12 luglio 2023, in accoglimento dell'istanza presentata in tal senso dalla debitrice esecutata **[REDACTED]** al fine di ottenere la rinegoziazione del mutuo ai sensi dell'art. 40-*ter* D.L. 41/2021, conv. In L. 69/2021, e dell'art. 41-*bis* D.L. 124/2019, conv. In L. 157/2019.

La reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza per un duplice ordine di motivi, lamentando – sotto un primo aspetto – il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'istanza di rinegoziazione (per essere cessionaria, in virtù di cessione mediante cartolarizzazione, del mero credito e non dell'intero rapporto contrattuale facente capo originariamente a Banca **[REDACTED]** e non essendo perciò abilitata alla rinegoziazione dei termini del contratto) ed inoltre deducendo – sotto un

secondo aspetto – che l'istanza non poteva essere accolta per la mancanza di una comune volontà di rinegoziazione in capo alle parti, tenuto conto del diniego già espresso nel merito da [REDACTED] NPL [REDACTED] pena un'inutile dilatazione dei tempi processuali.

La debitrice esecutata si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo in base al rilievo che la possibilità di svolgere istanza di rinegoziazione e sospensione nei confronti delle società di cartolarizzazione è stata espressamente introdotta dal D.L. 41/2021, e che si tratta di istituto straordinario ed eccezionale previsto nel contesto emergenziale pandemico, sorretto da una ratio affatto diversa da quella sottesa al mancato richiamo del comma 5 art. 58 t.u.b. da parte dell'art. 4 L.Cart..

Per altro verso, ha evidenziato che sussiste un vero e proprio diritto del debitore di ottenere la rinegoziazione e che il G.E. ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di sospensione compiendo un giudizio prognostico di non manifesta infondatezza della domanda, non essendo tenuto a occuparsi in tale sede della verifica in concreto del merito creditizio.

L'art. 41-*bis* D.L. 124/2019, così come modificato dall'art. 40-*ter* D.L. 41/2021, prevede al comma 1 che: *“Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo”*.

Nel testo successivo alla novella del 2021, dunque, la norma contempla espressamente le società di cartolarizzazione (*“società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130”*) tra i soggetti che - qualora siano creditori ipotecari di primo grado ed abbiano iniziato o siano intervenuti in una procedura esecutiva - possono essere destinatari dell'istanza del consumatore, debitore esecutato, volta ad ottenere la rinegoziazione delle condizioni del mutuo ovvero la concessione di un nuovo finanziamento per la sua estinzione.

L'inserimento nell'art. 41-*bis* delle società di cartolarizzazione è del tutto coerente con la natura straordinaria ed eccezionale del rimedio della rinegoziazione, come esplicitata nell'incipit stesso della norma (*“fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori”*), tenuto conto dell'elevata frequenza statistica dei casi in cui l'azione esecutiva viene

esercitata non già dagli istituti bancari originari titolari del rapporto contrattuale, quanto piuttosto da cessionari dei crediti bancari, quali società di cartolarizzazione specializzate nel recupero dei crediti passati a sofferenza.

Per altro verso, l'inserimento delle società di cartolarizzazione nell'elenco di cui all'art. 41-*bis* non è incompatibile né contraddittorio con la disciplina della cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. 130/1999, e ciò nella misura in cui l'istanza di rinegoziazione formulata ai sensi di tale norma non comporta alcuna estensione o ampliamento delle pretese del debitore-consumatore a questioni implicanti la titolarità del rapporto sostanziale (come correttamente evidenziato dalla difesa della debitrice, nel caso di specie non si tratta invero di avanzare nei confronti della società di cartolarizzazione richieste restitutorie o risarcitorie afferenti, ad esempio, a contestazioni sull'indeterminatezza o l'usurarietà dei tassi, sull'esistenza di violazioni di legge, *et similia*).

Non vi è pertanto alcun contrasto tra la possibilità di rivolgere anche alle società di cartolarizzazione la domanda di rinegoziazione del mutuo di cui si discute e, dall'altro lato, l'interpretazione comunemente condivisa secondo cui il rinvio della L. 130/1999 all'art. 58 t.u.b. non riguarda il comma 5 di tale disposizione, ragione per cui si esclude pacificamente la legittimazione passiva della società cartolarizzante rispetto a domande restitutorie/risarcitorie, che restano azionabili solo nei confronti della società *originator*.

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di reclamo, basato sul rilievo per cui la società di cartolarizzazione non subentra nell'intero rapporto giuridico ma unicamente nel credito acquistato. Alla luce di quanto precede, visto il tenore letterale dell'art. 41-*bis*, è infatti sufficiente rilevare il fatto pacifico che [REDACTED] NPL [REDACTED] è cessionaria per via di cartolarizzazione del credito ipotecario di Banca [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e che, in veste di creditore ipotecario di primo grado, ha avviato l'azione esecutiva sull'immobile di prima abitazione della debitrice.

Con il secondo motivo, la reclamante si duole del fatto che il G.E. non avrebbe tenuto conto della comprovata assenza in capo a [REDACTED] NPL [REDACTED] della volontà di rinegoziare il debito, sulla scorta della dichiarazione negativa già depositata in sede esecutiva.

Anche tale motivo è infondato.

Interpretare l'art. 41-*bis* nel senso che il giudice debba limitarsi a verificare l'assenso del creditore precedente alla rinegoziazione – essendogli precluso, in caso negativo, l'accoglimento dell'istanza – prova troppo, poiché finisce per attribuire al creditore, in via di fatto, un potere di veto insindacabile, giungendo così a vanificare lo scopo dell'istituto, che è quello di “obbligare” le parti, in presenza di determinati presupposti, a negoziare tra loro in buona fede.

Per altro verso, il profilo di discrezionalità che l'art. 41-*bis* pone in capo al G.E. (laddove afferma che lo stesso “*può*” sospendere il processo esecutivo fino a sei mesi) non si concretizza nell'attribuire al G.E., investito dell'istanza di sospensiva, il potere di effettuare la valutazione del merito creditizio del

debitore, sostituendosi alle valutazioni di merito spettanti unicamente al creditore ai sensi del comma 3 dell'art. 41-*bis*.

Il criterio per l'esercizio del potere discrezionale di sospensione è rappresentato, piuttosto, dalla necessità di operare un equo contemperamento nel caso concreto tra le opposte esigenze del debitore esecutato ad ottenere la rinegoziazione del mutuo e del creditore procedente a far avanzare il processo esecutivo. In altri termini, si ritiene che il G.E. possa rigettare l'istanza di sospensione qualora, pur presenti tutti gli altri presupposti, risulti che il creditore ha già compiutamente svolto una motivata valutazione negativa del merito creditizio del debitore oppure che quest'ultimo ha tenuto condotte manifestamente contrarie alla buona fede (ad esempio, rifiutandosi di fornire la documentazione necessaria ai fini delle valutazioni del creditore).

Nel caso in esame, nessuna delle ipotesi appena delineate si è verificata, atteso che la comunicazione di diniego pervenuta da [REDACTED] NPL [REDACTED] ha sollevato unicamente la contestazione relativa alla legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, né risulta altrimenti che sia già stata svolta una valutazione negativa del merito creditizio di [REDACTED] o che la stessa abbia posto in essere condotte non collaborative.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore di Sonia Lombardi, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 avuto riguardo alle fasi di studio e introduttiva (parametri medi) e decisionale (parametri tra minimi e medi), con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna [REDACTED] NPL [REDACTED] S.r.l. a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, e dispone che il relativo pagamento sia effettuato direttamente in favore del suo procuratore, Avv. Nicola Mercatali, che si è dichiarato antistatario *ex art. 93 c.p.c.*

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24.3.2023

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

La Presidente
dott. Monica Attanasio